

Circolare n. 1/2022 del 31 gennaio 2022

**Oggetto:** Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sul Decreto Legge n. 146/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 in merito alle principali misure entrate in vigore e qui di seguito elencate.

La presente informativa ha carattere puramente divulgativo e non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie.

<i>Art. 1-bis - Proroga di termini per il versamento dell'IRAP .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Estensione della rateazione per i piani di dilazione .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 bis - Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 ter - Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 quater - Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia fiscale .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 ter - Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 5 septies - Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 5 decies - Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 6 - Semplificazione della disciplina del cosiddetto "patent box" .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 18 - Entrata in vigore .....</i>	<i>15</i>

\*\*\*

***Art. 1-bis - Proroga di termini per il versamento dell'IRAP***

È ulteriormente prorogato al 31.1.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall'art. 42-bis co. 5 del D.L. 104/2020. Si ricorda che tale disposizione ha previsto una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'art. 24 del D.L. 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

La scadenza "originaria", fissata al 30.11.2020, è stata differita tre volte: la prima volta al 30.4.2021, poi al 30.9.2021 e infine al 30.11.2021.

L'ulteriore proroga di tale scadenza al 31.1.2022 è legata all'esigenza di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell'esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei nuovi massimali per le misure previste nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro stesso modificati dalla Comunicazione della Commissione europea 24.11.2021 n. 8442. A tal proposito restiamo a disposizione per questa specifica verifica.

***Art. 2 - Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021***

Con riferimento alle sole cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo di pagamento è fissato in centottanta giorni (il termine abituale è fissato in sessanta giorni dalla notifica della cartella). Questa estensione del termine è valida per le sole cartelle di pagamento di cui all'art. 25 co. 2 del D.P.R. 602/73, quindi non per gli accertamenti esecutivi né per gli avvisi di addebito INPS. Nel lasso temporale dei 180 giorni non possono essere disposte azioni esecutive nonché cautelari e non decorrono interessi di mora.

Non viene prorogato il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso avverso queste cartelle di pagamento.

***Art. 3 - Estensione della rateazione per i piani di dilazione***

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa. Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

I debitori che alla data di entrata in vigore del decreto in commento (i.e. 22 ottobre 2021) siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani. Per tali piani il termine di pagamento delle rate sospese è stato fissato al 31 ottobre 2021. Anche per tali piani si prevede che la decadenza dalla dilazione in essere si verifichi solo nel caso di mancato pagamento di 18 rate, anziché 10.

Con riferimento ai carichi ricompresi in questi piani:

- a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
- b) relativamente ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 22 ottobre 2021, restano acquisiti, gli interessi di mora corrisposti, le sanzioni e le somme aggiuntive.

***Art. 3 bis - Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo***

Con l'aggiunta all'articolo 12 del D.P.R. 602/1973 del comma 4-bis viene sancita la non impugnabilità dell'estratto di ruolo (i.e. prospetto riepilogativo dei carichi pendenti rilasciato, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, dal funzionario dell'Agente della Riscossione al contribuente). Viene inoltre previsto che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati solo nel caso in cui

il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure può inibire il pagamento di somme ad opera della Pubblica Amministrazione (ciò si verifica per debiti iscritti a ruolo di ammontare almeno pari a 5.000,00 euro), per effetto delle verifiche che le pubbliche amministrazioni devono effettuare ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, o infine può derivarne la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

***Art. 3 ter - Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77***

Sono stati rimessi nei termini i contribuenti per i versamenti delle somme richieste mediante la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997 (c.d. avvisi bonari) originariamente in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e che erano stati prorogati dall'art. 144 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto "rilancio") al 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, al 16 dicembre 2020. I versamenti non effettuati entro tali termini potevano essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

***Art. 3 quater - Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche***

È disposto, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

## *Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia fiscale*

### Commi 7-12: Credito d'imposta per ricerca e sviluppo – riversamento spontaneo

È introdotta una speciale sanatoria per i soggetti che al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 146/2021) hanno indebitamente usato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tali soggetti possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato indebitamente, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dall'art. 1, comma 72, della L. 145/2018, ai sensi del quale per il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese non residenti, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, o derivi da falsa documentazione.

Si decade dalla procedura di riversamento spontaneo e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate accertino condotte fraudolente.

Per accedere alla procedura è necessario inviare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definiti da un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione e indicato nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. È possibile optare anche per il versamento rateizzato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In tal caso sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati applicando il tasso legale. Il versamento del credito indebitamente utilizzato non può essere effettuato tramite compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, e l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi (tasso del 4% annuo) calcolati con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

La procedura di riversamento spontaneo non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 146/2021). Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito

oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di optare per il versamento rateale.

Commi 12-bis-12-quater: Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

È differita dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 la possibilità per i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (ovvero mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico) di assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi strumenti.

È inoltre differito al 1° gennaio 2023 l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 6-quater del D.Lgs. 127/2015 che impone agli esercenti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175) di trasmettere i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria mediante i registratori telematici, al fine di assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi ex art. 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015.

Questi soggetti (es. farmacie, parafarmacie, ottici) possono memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria su base facoltativa. Dall'1.1.2023, tale modalità di assolvimento degli obblighi diventerà obbligatoria.

È prorogato fino al 31 dicembre 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per i soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018, che fa esplicito riferimento al citato art. 10-bis del DL 119/2018).

### Comma 13: disposizioni relative agli aiuti di stato

Con una modifica introdotta al comma 13 dell'art. 1 del D.L. 41/2021 (c.d. D.L. "Sostegni"), vengono estese le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" anche alle seguenti misure:

- contributo a fondo perduto per le start-up di cui all'art. 1-ter del D.L. 41/2021;
- definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 5 del D.L. 41/2021;
- esenzione prima rata IMU ex art. 6-sexies del D.L. 41/2021;
- contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. 73/2021;
- proroga del credito d'imposta locazioni ex art. 4 del D.L. 73/2021.

### Comma 14-ter: rinvio delle modifiche al c.d. "esterometro"

È prorogato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato con fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio.

La legge di Bilancio del 2021 aveva stabilito che dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la comunicazione al fisco delle transazioni realizzate con soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini Iva in Italia non veniva più realizzata con una comunicazione complessiva trimestrale, ma con l'invio allo SdI delle singole fatture emesse o delle fatture estere integrate.

A seguito del differimento in esame le modifiche al c.d. "esterometro", comportanti l'obbligo di trasmettere i dati con formato xml mediante il Sistema Interscambio (SdI) e che avrebbero dovuto applicarsi alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 si possono differire di sei mesi. Quindi l'addio all'esterometro scatta dal 1° luglio 2022 e restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30 giugno 2022.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà essere effettuato entro il 2.5.2022 (essendo il 30.4.2022 un sabato);



Dal 1° luglio 2022 entreranno in vigore anche i nuovi termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il novellato art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015 prevede, infatti che:

- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Resta ferma la facoltà per i soggetti passivi di trasmettere i dati via SdI, emettendo fattura o autofattura in formato XML oppure avvalendosi della procedura di integrazione elettronica per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Ue.

#### Comma 15-quater: regime IVA degli enti non commerciali

Viene modificato il regime dell'Imposta sul Valore Aggiunto per gli enti associativi stabilendo che alcune operazioni da questi effettuate, finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta. Si tratta in particolare delle seguenti operazioni:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ancorché rese nei confronti di soci,

---

L'invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà essere effettuato entro il 22.8.2022 (il 31.7.2022 è domenica, pertanto, l'invio dovrebbe essere effettuato entro lunedì 1.8.2022; in tal caso opera però il differimento feriale previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 e conseguentemente la scadenza dovrebbe essere ulteriormente prorogata dall'1.8.2022 al 20.8.2022, che, tuttavia, cade di sabato, slittando ulteriormente al 22.8.2022).

- associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali (art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al punto precedente effettuate nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività di quelle sopra menzionate e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali (art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972);
  - le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici verso i relativi associati da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 6 lett. e) della L. 287/91 presso le sedi dell'attività istituzionale (art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972).

Pertanto, per tali operazioni gli enti associativi saranno tenuti, in linea generale, ad assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.).

Con una modifica dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, sono inoltre introdotte nuove ipotesi di esenzione da IVA che comprendono alcune delle operazioni in precedenza escluse da imposta, quali:

- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, e dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

- le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona organizzate a loro esclusivo profitto;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Tuttavia, l'ambito applicativo delle nuove esenzioni non combacia del tutto con quello delle esclusioni precedentemente previste dall'art. 4 del D.P.R. 633/72.

L'applicazione di queste esenzioni è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- tali esenzioni non devono provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA;
- le associazioni interessate hanno il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- le stesse associazioni devono conformarsi alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore):

- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2538, co. 2 del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; ammissibilità del voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore all'1/01/97, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

L'art. 1, comma 683, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha stabilito che quanto disposto dal comma 15-*quater* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Comma 15-quinquies: regime agevolato per ODV e APS

Il comma 15-*quinquies* estende la disciplina IVA prevista per il regime forfetario, di cui all'art. 1, commi 58 - 63 della L. 190/2014, anche alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

In virtù dell'applicazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2014, gli enti che beneficiano del regime agevolato:

- non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate (salvo limitate eccezioni);
- non detraggono, per qualunque operazione, l'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- sono esonerati dagli adempimenti IVA, ad esclusione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

L'art. 1, comma 683, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha stabilito che questa disposizione si applica a decorrere dall'1° gennaio 2024.

***Art. 5 ter - Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate***

Con una modifica introdotta al comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. 175/2014, è previsto che, nel caso di dichiarazione precompilata, presentata direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto d'imposta, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non si applica il controllo formale di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73 in relazione ai dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. L'Agenzia delle Entrate effettua invece il controllo formale con riferimento agli oneri deducibili o detraibili forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

***Art. 5 septies - Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972***

All'articolo 9 del D.P.R. 633/72 dopo il secondo comma è aggiunto un nuovo comma che disciplina che “Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2 (n.d.r. trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69) non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma (n.d.r. ossia i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali)”.

Quindi, nell'ambito dei trasporti internazionali di beni, ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 9, commi 1 n. 2 del D.P.R. 633/72, non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:

- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- o dal prestatore dei servizi di cui all'art. 9 comma 1 n. 4 del D.P.R. 633/72.

Queste disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.

***Art. 5 decies - Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019***

Viene modificata la definizione di abitazione principale ai fini dell'IMU contenuta nel comma 741, lett. b) dell'art. 1 della L. 160/2019. Ai componenti del nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi è data la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti. Sostanzialmente viene uniformato il trattamento ai fini IMU che consente di beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale per un'unità immobiliare, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi.

***Art. 6 - Semplificazione della disciplina del cosiddetto "patent box"***

Le modifiche introdotte alla disciplina del c.d. "patent box" verranno trattate nella nostra circolare relativa alla L. 30 dicembre 2021 n. 234 c.d. "Legge di bilancio 2022".

***Art. 18 – Entrata in vigore***

Il Decreto Legge 146/2021 è entrato in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero il 22 ottobre 2021.

\* \* \*

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

*La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quanto indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.*